

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1303

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1995

Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, hanno introdotto modificazioni alle disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti. Il sistema normativo di ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto, pur dimostrandosi nel suo complesso solido, ha evidenziato lacune che occorre riempire od eliminare per rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni che sono affidate dalla Costituzione alla Corte dei conti.

Delle modifiche normative che si intende apportare al sistema vigente, alcune - considerata l'urgenza della loro adozione ai fini del buon funzionamento degli uffici - sono state inserite in apposito decreto-legge; altre, solo migliorative del dettato della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e del citato decreto-legge n. 453 del 1993, vengono inserite nel presente disegno di legge.

Tale è il caso delle norme che prevedono - articolo 1 - distinti uffici per il controllo preventivo e per il controllo successivo, considerato che il controllo è stato esteso ormai a provvedimenti normativi di notevole rilievo ed a gestioni pubbliche complesse; tale è ancora il caso delle disposizioni che apportano correttivi all'articolo 5 del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, necessari per superare alcuni problemi emersi in sede di prima applicazione della riforma delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

In particolare l'articolo 2, al primo comma, sostituisce l'attuale sistema della comunicazione mediante notifica dell'invito a dedurre con quello più semplice, più snello e meno dispendioso della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal modo, senza nulla togliere alla garanzia accordata al presunto responsabile della effettiva ricezione dell'invito, il procuratore regionale può più agevolmente realizzare l'interesse pubblico sotteso all'invito stesso.

Con il comma 2 del medesimo articolo 2 si mira a correggere una evidente anomalia del testo da emendare che parla di «presidente della Sezione giurisdizionale regionale» ignorando che la Sezione «competente a conoscere del merito del giudizio» (così il comma 2) può essere anche quella che deve pronunciarsi sugli appelli, oppure quella centrale di primo grado che continui a funzionare, essendo l'udienza già fissata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto n. 453 del 1993 o essendo stata emessa pronuncia interlocutoria in forza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto-legge e dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

Nel testo del disegno di legge (articolo 3) sono previste norme che reintroducono la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danni arrecati all'erario per dolo o colpa nell'esercizio delle loro funzioni dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dai funzionari e dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della proprietà o della partecipazione maggioritaria al capitale sociale.

È noto che al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione ha attribuito tale competenza alla autorità giudiziaria ordinaria anziché alla Corte dei conti, con la conseguenza che tali danni non sono in pratica risarciti, dovendo le relative azioni essere promosse da privati, quali sono i nuovi (e, talvolta, gli stessi)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministratori, anzichè da un organo neutro, qual è il procuratore generale presso la Corte dei conti. Sono emblematici, in proposito, i ben noti «fondi neri» dell'IRI e gli sperperi dell'Ente ferrovie.

Al di là del fatto oggettivo del risarcimento dei danni in argomento, la consapevolezza della responsabilità patrimoniale che assumono può indurre amministratori e funzionari ad impegnarsi per il miglior funzionamento degli enti e, probabilmente, ridurrebbe lo spazio che negli ultimi tempi ha dato luogo ad interventi del magistrato penale.

Recentemente la stessa Corte di cassazione a Sezioni unite civili, innovando sulla precedente giurisprudenza, con propria sentenza (n. 09751/94 del 22 settembre 1994 - depositata in data 17 novembre) ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale in sede di regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal consorzio Italtel Sud che sosteneva, invece, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 4 del disegno di legge, a sua volta, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo ed un regolamento aventi ad oggetto rispettivamente nuove norme per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti e per l'esecuzione delle sentenze di condanna, nonchè (il regolamento) per il migliore ordinamento delle Sezioni giurisdizionali centrali e regionali e degli uffici di procura presso di esse.

L'articolo 5 - considerato che la previsione contenuta nella legge n. 20 del 1994 e

nel citato decreto-legge n. 453 del 1993, di una giurisdizione esercitata nelle sedi regionali e di un controllo più ampio ed incisivo non è stata accompagnata da alcuna disposizione che consenta, sotto il profilo della partecipazione del personale non di magistratura alle funzioni giurisdizionali e di controllo, un esaustivo e tempestivo esercizio delle funzioni stesse, senza prevedere alcun aumento di organico - è inteso ad esonerare la Corte per un biennio, sulla base della autonomia di organizzazione e di funzionamento prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, da quelle autorizzazioni e da quelle limitazioni previste dalla vigente legislazione che ritarderebbero la copertura dei posti disponibili, in particolare modo nelle sedi periferiche, che con il presente disegno di legge in ogni caso si intende assicurare con il procedimento - il concorso pubblico - più aderente ai precetti costituzionali.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione di un «seminario permanente sui controlli» presso la Corte dei conti, con lo scopo essenziale di costituire un luogo di studio, di formazione, di maturazione e di scambio di esperienze sulle problematiche dei controlli. Il «seminario», lungi dal configurarsi come una scuola, ha quindi la valenza di un centro di riferimento dell'elaborazione culturale in materia di controlli, i cui prodotti non potranno che giovare al complessivo miglioramento dell'amministrazione. L'istituzione del seminario non comporta spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo possono essere istituiti, distintamente per il controllo preventivo e per quello successivo, per i ministeri e per gli uffici aventi sede nei capoluoghi di regione con maggiore carico di lavoro, rispettivamente un ufficio di controllo ed una delegazione regionale, composti da due o più magistrati; uno di essi, con qualifica di consigliere, svolge le funzioni di consigliere delegato. Nulla è innovato per l'ordinamento del controllo in materia pensionistica».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

«3. Sulla domanda del procuratore regionale o del procuratore generale nell'eserci-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zio delle proprie funzioni, il presidente della sezione giurisdizionale competente provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore istante un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto».

Art. 3.

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante nuove norme di procedura per i giudizi avanti alla Corte dei conti, secondo il criterio direttivo dell'armonizzazione delle norme contenute nel regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, con le norme del codice di procedura civile e con le nuove disposizioni in materia di processo civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, nonché con le disposizioni relative al processo contabile emanate successivamente al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'esecuzione, secondo i principi del codice di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedura civile in quanto compatibili, delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti nei giudizi di conto e di responsabilità in favore dell'erario dello Stato e degli altri enti pubblici e amministrazioni pubbliche, con attribuzione di poteri di iniziativa anche all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte dei conti e con istituzione presso ciascuna sezione giurisdizionale della Corte dei conti del giudice dell'esecuzione a composizione monocratica.

Art. 5.

1. Per sopperire al fabbisogno di personale da assegnare alle sedi periferiche di nuova istituzione, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996 e per non oltre un biennio, la Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dei dirigenti e del personale delle qualifiche funzionali.

2. I vincitori dei concorsi dovranno permanere nella sede assegnata all'atto della nomina per almeno un quinquennio.

3. Le prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici verranno stabilite nei relativi decreti.

Art. 6.

1. È istituito presso la Corte dei conti il «seminario permanente sui controlli», con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni.

2. Il «seminario permanente sui controlli» organizza corsi, convegni, conferenze e occasioni di riflessione sulle problematiche dei controlli in Italia e all'estero, anche in collaborazione o con il concorso di amministrazioni parlamentari, università e istituzioni culturali, ministeri ed enti pubblici, regioni, enti locali, amministrazioni indipendenti ed altri organismi, italiani e stranieri, che operano nella materia dei controlli. Il «seminario permanente» può, a sua volta,

partecipare e contribuire alle iniziative di tali amministrazioni, enti e organismi.

3. Nessun compenso o indennità oltre quelli corrisposti a titolo di ordinario trattamento economico può essere corrisposto ai magistrati e ai dipendenti della Corte dei conti che siano impegnati nelle attività del «seminario permanente».

4. L'ordinamento amministrativo del «seminario permanente sui controlli» è stabilito dalla Corte dei conti con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n.20. Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del «seminario permanente» sono a carico del bilancio della Corte dei conti, che vi provvede con i fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con gli eventuali proventi dell'attività svolta, e con gli altri fondi messi a disposizione dalle amministrazioni, enti ed organismi di cui al comma 2.

